

Riazzino, 27 maggio 2019

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHIDEA

Art. 1

Denominazione

Sotto la denominazione "Fondazione Orchidea" è costituita una Fondazione a norma degli Art. 80 e segg. del CCS.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede a Locarno.

Art. 3

Scopo

Scopo della Fondazione è la promozione, l'attività, la realizzazione e la gestione di strutture, nel Cantone Ticino, che favoriscono l'occupazione e l'integrazione sociale e professionale di persone disabili fisici, mentali o psichici.

La Fondazione persegue perciò uno scopo di pubblica utilità.

In particolare la Fondazione intende raggiungere i propri scopi attraverso la gestione di uno stabilimento (laboratorio protetto) di fioricoltura e orticoltura a Riazzino.



Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da capitali e beni mobili già di sua proprietà e da quelli provenienti da Enti pubblici, da altre Fondazioni, da sostenitori privati e da qualsiasi altra origine.

Art. 5

Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Ufficio di revisione

Art. 6

Il Consiglio di Fondazione

La Fondazione è gestita dal Consiglio di Fondazione composto da 4 a 9 membri. Esso si costituisce e completa per cooptazione.

Il Consiglio designa nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

I membri del Consiglio vengono designati per il periodo di 4 anni e sono sempre rieleggibili. Essi prestano la loro attività a titolo onorifico. Pertanto non vengono versati gettoni di presenza, rimborso pasti e trasferte o qualsiasi altro tipo di indennità.

Il Consiglio rappresenta la Fondazione Orchidea con firma collettiva a due, del Presidente e/o del vicepresidente con un eventuale altro membro.

Il Consiglio è legittimato a deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e le sue decisioni sono autonome e inappellabili.

Il Consiglio prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che la gestione lo richiede su convocazione del Presidente, del Vicepresidente o su domanda di almeno 2 membri.

Esso può delegare al Presidente o a un altro membro il compito di gestire le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 7

L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione per il periodo di 4 anni ed è sempre rieleggibile.

L'Ufficio di revisione provvede alla verifica annuale dei conti della Fondazione e ne fa rapporto scritto al Consiglio di Fondazione.



Art. 8

Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente Autorità cantonale.

Art. 9

Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di Fondazione può proporre all'Autorità di sorveglianza modifiche dell'organizzazione e/o dello scopo della Fondazione e/o dello statuto, unicamente nel quadro normativo sulle Fondazioni.

Art. 10

Scioglimento della Fondazione

Nel caso in cui lo scopo della Fondazione non possa più essere conseguito il Consiglio di Fondazione potrà chiederne la soppressione all'Autorità di vigilanza.

Il patrimonio ancora esistente al momento della soppressione dovrà essere devoluto a una istituzione con sede nel Ticino che persegue lo stesso scopo o fine simile e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione in data 27 maggio 2019. Il precedente statuto costitutivo della Fondazione dell'8 aprile 1982 e ogni altro documento di riferimento sono annullati.

Il Vice presidente

Carmelito Fornaroli

Il presidente

Michele Vismara